

Dichiarazione



Dichiarazione sul regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (regolamento e-privacy) e sul ruolo futuro delle autorità di controllo e del comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) Adottata il 19 novembre 2020

Il comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato la seguente dichiarazione.

In primo luogo, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) desidera sottolineare che la presente dichiarazione lascia impregiudicate le sue precedenti posizioni, tra cui la dichiarazione 3/2019 ⁽¹⁾ e la dichiarazione del 25 maggio 2018 ⁽²⁾. Il regolamento relativo alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (regolamento e-privacy) non deve in nessun caso ridurre il livello di protezione offerto dall'attuale direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy) e deve integrare il RGPD fornendo solide garanzie supplementari per la riservatezza e la protezione di tutti i tipi di comunicazioni elettroniche.

In secondo luogo, il comitato accoglie con favore l'obiettivo della presidenza del Consiglio Ue di raggiungere un approccio generale al fine di avviare i negoziati con il Parlamento europeo e di adottare quanto prima il regolamento e-privacy. Tuttavia, l'EDPB è preoccupato per alcuni nuovi orientamenti delle discussioni in seno al Consiglio relativi all'applicazione del futuro regolamento e-privacy, che creerebbero frammentazione della vigilanza e complessità procedurali, oltre a compromettere la coerenza e certezza del diritto per le persone fisiche e le imprese.

⁽¹⁾ Comitato europeo per la protezione dei dati, dichiarazione n. 3/2019 sul regolamento e-privacy, adottata il 13 marzo 2019, disponibile all'indirizzo:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_it.pdf

⁽²⁾ Comitato europeo per la protezione dei dati, dichiarazione del comitato europeo per la protezione dei dati sulla revisione del regolamento e-privacy e sul suo impatto sulla tutela delle persone fisiche in relazione alla privacy e alla riservatezza delle loro comunicazioni, adottata il 25 maggio 2018, disponibile all'indirizzo:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_statement_on_eprivacy_it.pdf

L'EDPB ricorda che l'ambito del regolamento proposto mira a garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e da parte di tutte le categorie di titolari del trattamento. Si dovrebbero evitare proposte di modifica del progetto di regolamento tali da compromettere il suddetto obiettivo, in modo da garantire parità di condizioni a tutti i fornitori e assicurare la riservatezza delle comunicazioni elettroniche, in quanto diritto fondamentale tutelato dalla Carta, tenendo conto anche della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

In relazione alle discussioni in corso relative all'ulteriore trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche, l'EDPB ribadisce il proprio sostegno all'approccio del regolamento proposto, basato su divieti di ampia portata, limitate eccezioni e il ricorso al consenso, pur sottolineando nuovamente che il trattamento dei metadati delle comunicazioni elettroniche può proseguire senza il consenso una volta che tali metadati siano stati resi realmente anonimi.

L'EDPB accoglie con favore, inoltre, l'inserimento nell'articolo 8 di un riferimento alle informazioni coperte dai servizi di trasmissione televisiva e agli aggiornamenti del software, che dovrebbero essere concepiti in modo rispettoso della vita privata. L'EDPB deplora, tuttavia, che non sia stata colta l'occasione di fornire orientamenti chiari sui cosiddetti «cookie walls».

In terzo luogo, l'EDPB desidera sottolineare che molte disposizioni del futuro regolamento e-privacy riguardano il trattamento di dati personali. Per tali attività di trattamento, l'articolo 8, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiede il controllo da parte di un'autorità indipendente. Al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e la certezza giuridica e procedurale, tale controllo dovrebbe essere affidato alle stesse autorità nazionali responsabili di vigilare sull'applicazione del RGPD, come inizialmente proposto dalla Commissione europea⁽³⁾. Nella sua proposta, la Commissione europea ha sottolineato che si applicherebbe il meccanismo di cooperazione e coerenza previsto dal RGPD. Ha inoltre stabilito che le autorità di controllo incaricate di vigilare sul regolamento e-privacy devono essere autorità indipendenti.

Inoltre, al fine di garantire parità di condizioni nel mercato unico digitale, è essenziale assicurare un'interpretazione e un'applicazione armonizzate in tutta l'UE degli aspetti connessi al trattamento di dati personali contenuti nel regolamento e-privacy. Il capo VII del RGPD prevede già un meccanismo di cooperazione e coerenza ben funzionante nel quadro dell'EDPB: tale meccanismo dovrebbe essere utilizzato anche per il controllo del regolamento e-privacy quanto alle sue implicazioni in termini di protezione dei dati personali.

Sarebbe vantaggioso anche per i titolari del trattamento disporre di un punto di contatto unico per tutte le operazioni di trattamento di dati personali che ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento e-privacy: i titolari del trattamento non avrebbero infatti necessità di rivolgersi a molteplici autorità di regolamentazione, con il rischio di giungere all'affermazione di principi e interpretazioni divergenti. Ciò non impedisce che ad altre autorità interessate siano affidati ambiti non connessi al trattamento di dati personali, e che tali autorità cooperino al contempo, ove necessario, con le autorità di protezione dei dati. L'EDPB desidera inoltre ricordare che esiste una chiara

⁽³⁾ Commissione europea, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche e che abroga la direttiva 2002/58/CE (regolamento sulla vita privata e le comunicazioni elettroniche), Bruxelles, 10 gennaio 2017, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52017PC0010>.

interconnessione di competenze tra le autorità nazionali preposte alla vigilanza sull'attuale direttiva e-privacy e le autorità di protezione dei dati ⁽⁴⁾. Le disposizioni relative al trattamento di dati personali nell'attuale direttiva e-privacy e nel futuro regolamento e-privacy non dovrebbero essere applicate isolatamente, quando siano collegate al trattamento di dati personali e alle disposizioni del RGPD. L'interpretazione e l'applicazione coerenti dei due ordini di norme, quando esse riguardino la protezione dei dati personali, sarebbero pertanto garantite nel modo più efficiente se fosse la stessa autorità a vigilare sull'applicazione di tali norme del regolamento e-privacy e del RGPD. In sintesi, il futuro regolamento e-privacy dovrebbe essere formulato in termini tali da migliorare questi aspetti procedurali anziché aumentarne la complessità.

Inoltre, il Consiglio rischia di creare ulteriore incertezza procedurale nel caso in cui autorità nazionali competenti che non siano membri dell'EDPB debbano interagire con quest'ultimo. Il futuro regolamento e-privacy dovrebbe definire un quadro chiaro per la cooperazione tra le autorità di protezione dei dati, in quanto autorità di controllo competenti ai sensi del RGPD, e le autorità che dispongono di specifiche competenze, in modo che la reciproca cooperazione possa avvenire efficacemente.

Alla luce di quanto precede, l'EDPB invita gli Stati membri a sostenere un regolamento e-privacy più efficace e coerente, nei termini proposti inizialmente dalla Commissione europea ed emendati dal Parlamento europeo.

Per il comitato europeo per la protezione dei dati

La presidente

(Andrea Jelinek)

⁽⁴⁾ Comitato europeo per la protezione dei dati, Opinion 5/2019 on the interplay between the ePrivacy Directive and the GDPR, in particular regarding the competence, tasks and powers of data protection authorities (Parere 5/2019 sull'interazione tra la direttiva e-privacy e il RGPD, in particolare per quanto concerne competenze, compiti e poteri delle autorità per la protezione dei dati), adottato il 12 marzo 2019, disponibile all'indirizzo:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/noukogu-arvamus-artikkel-64/opinion-52019-interplay-between-eprivacy_it